

## DECRETO

**Attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI EUROPEI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, che, in particolare con l'art. 1 modifica l'art.157 del predetto D.Lgs. 17 marzo 1995, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici”;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 157 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE (ora direttiva 2015/1535/UE) e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza;

VISTO in particolare l'articolo 10 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 421, relativo all'acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività;

VISTO il decreto del Ministero delle finanze del 22 maggio 1995, concernente l'individuazione dei valichi di frontiera presso cui installare i sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei materiali;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, ed in particolare, l'articolo 15, relativo alla Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane;

VISTO l'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, concernente il principio di precauzione, che stabilisce che, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione;

VISTO il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTI in particolare l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale Autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione definendone tra l'altro le relative funzioni, e l'articolo 9 che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito di continuare a svolgere dette funzioni, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato;

CONSIDERATO che il presente decreto conclude il regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 e che pertanto le relative disposizioni sono superate dalle presenti dalla data della sua entrata in vigore;

CONSIDERATA l'evoluzione in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami e altri materiali metallici di risulta nonché sui prodotti semilavorati metallici, al fine del rilevamento della presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare i codici identificativi delle categorie merceologiche, sulla base delle modifiche intervenute in campo internazionale, relativi all'elenco dei prodotti semilavorati metallici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100;

SENTITA l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

SENTITO il Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ESPERITE le procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva [2015/1535/UE](#) e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995,

**ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nella seduta del \_\_\_\_\_**

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Finalità e campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.
2. Il presente decreto stabilisce altresì i contenuti dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici soggetti alla sorveglianza radiometrica che abroga l'Allegato I del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, nonché il mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici effettuati nel luogo di origine dei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici di importazione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

### Articolo 2

#### *Criteri della sorveglianza radiometrica*

1. La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici è effettuata mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico al fine di rilevare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 157 del suddetto decreto legislativo. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici.
2. La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici.
3. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.
4. Nell'ambito di una programmata attività di controllo qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonché sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell'impianto.
5. Per i rottami e per gli altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, la sorveglianza radiometrica si effettua sui carichi via via formati.

### Articolo 3

#### *Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta devono effettuare la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno di ogni carico.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 oltre a quanto stabilito al medesimo comma 1, devono inoltre provvedere, nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, ad effettuare un primo controllo visivo del materiale allo scopo di verificare, tenuto conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori, l'eventuale presenza di materiale sospetto, ed altresì effettuare la misura del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del materiale stesso scaricato.
3. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nell'ambito di una programmata attività di controllo qualità sui provini di colata e, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono effettuare la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di qualità e resa provenienti da ogni carica del forno fusorio. I medesimi soggetti devono inoltre effettuare controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto. La periodicità dei controlli e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività devono essere stabiliti in un'apposita procedura di impianto predisposta in relazione alle caratteristiche dell'impianto stesso e delle attività che in esso sono svolte. Le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.
4. I controlli di cui ai precedenti commi 1 e 3 devono essere effettuati prima che i materiali o i prodotti vengano trasportati fuori dall'impianto.
5. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici, fermo restando quanto stabilito nel successivo articolo 7 del presente decreto, devono effettuare la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo e allo scarico dei rottami o dei prodotti tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno di ogni carico e del materiale stesso scaricato.

### Articolo 4

#### *Attestazione della sorveglianza radiometrica*

1. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) estremi del carico;
  - b) tipologia materiale metallico;
  - c) provenienza;
  - d) data effettuazione della sorveglianza radiometrica;
  - e) valore del fondo ambientale locale rilevato prima dell'effettuazione della sorveglianza radiometrica;
  - f) tipologia delle misure radiometriche effettuate e strumentazione utilizzata;
  - g) ultima verifica del buon funzionamento del sistema di misura utilizzato;
  - h) nominativo dell'operatore addetto all'espletamento delle misure radiometriche;
  - i) risultati delle misure effettuate;

j) conclusioni su accettazione/respingimento del carico/materiale.

Nel caso in cui nell'impianto si esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, l'attestazione deve altresì contenere le informazioni rilevanti inerenti la sorveglianza radiometrica e le risultanze delle misure di concentrazione di attività per unità di massa effettuate sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonché sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell'impianto stesso.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere riportata in un apposito registro istituito dall'esperto qualificato incaricato, per conto del soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; il suddetto registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro, o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 157 del suddetto decreto legislativo.

## Articolo 5

### *Personale addetto all'espletamento della sorveglianza radiometrica*

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale, che non abbia l'abilitazione di esperto qualificato, a condizione che il medesimo:
  - a) sia alle dirette dipendenze del soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  - b) sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto qualificato incaricato;
  - c) sia stato preventivamente sottoposto ad un adeguato programma di informazione e formazione;
  - d) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto qualificato;
  - e) si attenga alle procedure indicate dall'esperto qualificato e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o materiale contaminato, alle norme interne predisposte, d'intesa con l'esperto qualificato, dal datore di lavoro.
2. L'esperto qualificato incaricato dal soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve in particolare fornire allo stesso le indicazioni di radioprotezione necessarie per la predisposizione delle procedure per l'effettuazione delle misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione da adottare nel caso in cui dovesse verificarsi il rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 157 del suddetto decreto legislativo.

## Articolo 6

### *Formazione del personale*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, devono provvedere ad istruire il personale ai fini del riconoscimento dei più comuni tipi di sorgenti radioattive, dei relativi contenitori e degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendano desumibile la presenza di radioattività.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì provvedere ad una specifica formazione documentata del personale addetto alla sorveglianza radiometrica atta a consentirgli l'ottimale espletamento delle rispettive funzioni, anche visive. In particolare, il personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici deve essere informato ed

istruito sulle procedure di sicurezza e protezione da adottare nel caso in cui dovesse verificarsi il rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato.

#### Articolo 7

*Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici provenienti da Paesi terzi*

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati metallici provenienti da Paesi Terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione riconosciuti dall'uso di attestati conformi al modello di cui all'Allegato I del presente decreto, in luogo dell'attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, può essere accettata in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. L'elenco dei paesi per i quali è in atto un accordo sul mutuo riconoscimento sarà pubblicato e periodicamente aggiornato a cura del Ministero dello sviluppo economico.

#### Articolo 8

*Prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica*

1. L'elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica è riportato nell'elenco di cui all'Allegato II al presente decreto.
2. L'aggiornamento dell'Allegato II al presente decreto viene effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

#### Articolo 9

*Invarianza degli oneri*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 10

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sezione n° 1

Mittente (Nome, Indirizzo, Paese) / Expéditeur (Nom, Adresse, Pays) / Absender (Name, Anschrift, Land):

Tel.: ..... Fax: .....

Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese) / Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

Tel.: ..... Fax: .....

Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO / INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT / ANGABEN ZUM TRANSPORT

Provenienza via mare / provenance par mer / Herkunft auf dem Seeweg  
Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: ..... Nazionalità / Nationalité / Nationalität: .....

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen: ..... Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen .....

Provenienza via terra ..... oppure .....  Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:

per / par / durch Container .....  alla rinfusa / en vrac / in loser Schüttung .....  
Matricola / Matricule / Matrikel .....  Ferrovia / Chemin de fer / Eisenbahn .....  Stradale / Par route / Auf der Strasse  
Vagone / Wagon n. : ..... Targa / Transporteur / Beförderer: .....

RISULTATI DEI CONTROLLI / RESULTATS DES CONTRÔLES / ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale locale medio al momento del controllo  $\bar{F}$  = .....  $\mu\text{Gy/h}$   
(Fond naturel local moyen au moment du contrôle / Mittelwert der natürlichen lokalen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico: .....  $\mu\text{Gy/h}$   
Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement / Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichner:

Residente (Indirizzo, Paese) Résident (Adresse, Pays) / Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza: ..... Qualifica: .....

Tel.: ..... Fax: .....

Esperto in misure radiometriche, dichiara che le misure eseguite sul carico di cui si presenta modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.

Expert en mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.

Experte für die Messung nuklearer Strahlung erklärt, dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date / Datum: ..... Firma / Signature / Unterschrift: .....

Sezione n. 2. Visti dell'autorità competente

DESCRIZIONE	CODICE NC
<b>LAVORI DI FONDERIA</b>	
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio	73023000
Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a.	73219000
Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	73221100
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati	73239100
Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi", n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonchè palle e oggetti simili per mulini)	73259900
Lavori di getti di alluminio, n.n.a.	76169910
Articoli di magnesio, n.n.a.	81049000
	84039010
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.	
Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84109000
	84314920
Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399100
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399900
Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.	84509000
Parti di macchine per cucire, n.n.a.	84529000
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669120
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669220
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84749010
Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola	84769010
altre parti di macchine	84769090
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84779010
	84799020
Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di acciaio n.n.a.	
Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84835020
Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84836020
Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84839081
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di ghisa n.n.a.	84879040
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio, n.n.a.	84879051
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	85030091
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	86071910
	87083091
Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, n.c.a.(escl. quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10)	



Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni n.c.a. (escl. quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco)	87083099
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705 n.c.a	87085020
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20)	87085035
Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085091
Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085099
Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705	87087010
Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.	87087050
Parti di ruota a forma di stella ecc.	87087091
Altre parti di rimorchi e semirimorchi	87169090
<b>SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI</b>	<b>RAME</b>
<b>RAME</b>	
Barre e profilati di rame raffinato	7407 10 00
Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 10
Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 90
Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a	7407 29 00
Barre e profilati a base di altre leghe di rame	7407 29 00
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm.	7408 11 00
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	7408 19 10
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	7408 19 90
Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7408 21 00
Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinc	7408 22 00
Fili di altre leghe di rame	7408 29 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati	7409 11 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri	7409 19 00
Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati	7409 21 00
Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) altri	7409 29 00
Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) arrotolati	7409 31 00

Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri	7409 39 00
Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-richel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	7409 40 00
Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	7409 90 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 senza supporto	7410 11 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 senza supporto	7410 12 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 su supporto	7410 21 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 su supporto	7410 22 00
<b>NICHEL</b>	<b>NICHEL</b>
Barre e profilati, di nichel non legato	7505 11 00
Barre e profilati, di leghe di nichel	7505 12 00
Fili di nichel non legato	7505 21 00
Fili di leghe di nichel	7505 22 00
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	7506 10 00
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	7506 20 00
<b>ALLUMINIO</b>	<b>ALLUMINIO</b>
Barre di alluminio non legato	7604 10 10
Profilati di alluminio non legato	7604 10 90
Profilati cavi di leghe di alluminio	7604 21 00
Barre di leghe di alluminio	7604 29 10
Profilati di leghe di alluminio	7604 29 90
Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm.	7605 11 00
Fili di alluminio non legato, altri	7605 19 00
Fili di leghe di alluminio di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm.	7605 21 00
Fili di leghe di alluminio, altri	7605 29 00
	7606 11 10
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7606 11 91
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm.	7606 11 93
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm.	7606 11 99
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore a 6 mm.	7606 12 20
Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7606 12 92
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm,	7606 12 93
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6mm.	7606 12 99
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore 6mm.	7606 91 00
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 92 00
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7607 11 11
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg.	7607 11 19
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm.	7607 11 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore uguale o superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7607 19 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore inferiore a 0,021 mm.	

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm. ma non inferiore o uguale a 0,2 mm	7607 19 90
	7607 20 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm.	
	7607 20 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm.	
<b>PIOMBO</b>	<b>PIOMBO</b>
Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	7804 11 00
Lamiere, di piombo	7804 19 00
Polveri e pagliette, di piombo	7804 20 00
<b>ZINCO</b>	<b>ZINCO</b>
Barre, profilati e fili, di zinco	7904 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco	7905 00 00
<b>STAGNO</b>	<b>STAGNO</b>
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00
<b>ALTRI METALLI COMUNI</b>	<b>ALTRI METAL</b>
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00
Barre di tungsteno (wolframio) diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8101 99 10
Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8102 95 00
Fili, di molibdeno	8102 96 00
	8103 90 10
Barre di tantalio diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	
(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)	ex 81049000
(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)	ex 81059000
(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)	ex 81060090
(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)	ex 81079000
Barre, profilati e fili, di titanio	8108 90 30
Lamiere, nastri e fogli, di titanio	8108 90 50
(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)	ex 8109 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)	ex 8110 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)	ex 8111 00 90
(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)	ex 8112 19 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)	ex 8112 29 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)	ex 8112 59 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)	ex 8112 99 20
	ex 8112 99 30
(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)	
(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)	ex 8112 99 70
(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)	ex 8113 00 90
Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7403 21 00
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	7403 22 00
	7403 29 00
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	
Leghe di nichel	7502 20 00
Leghe di alluminio in placche e billette	7601 20 20
Leghe di alluminio, altri	7601 20 80
Piombo non raffinato non contenente antimonio altro	7801 99 90
Leghe di zinco	7901 20 00
Leghe di stagno	8001 20 00
Magnesio greggio, altri	ex 8104 19 00
<b>C – ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI</b>	<b>C – ELENCO</b>
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8102 94 00
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	8105 20 00
Bismuto greggio; cascami e avanzati; polveri	8106 00 10
Cadmio greggio; polveri	8107 20 00
Titanio greggio; polveri	8108 20 00
Zirconio greggio; polveri	8109 20 00
Antimonio greggio; polveri	8110 10 00
Manganese greggio; polveri	8111 00 11
Berillio greggio; polveri	8112 12 00
leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso più di 10% di nichel	8112 2110
cromo greggio, polveri, altri	81122190
Tallio greggio; polveri	8112 51 00
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzati; polveri	8112 92 10
	8112 92 31
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzati; polveri	
Indio greggio; cascami e avanzati; polveri	8112 92 81
Gallio greggio; cascami e avanzati; polveri	8112 92 89
Vanadio greggio; cascami e avanzati; polveri	8112 92 91
Germanio greggio; cascami e avanzati; polveri	8112 92 95
Cermet greggio	8113 00 20
<b>SEMILAVORATI SIDERURGICI</b>	
FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI	72061000
ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO	72069000
INOSSIDABILI	72181000
LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER UTENSILI	72241010
LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI, ALTRI	72241090
<b>BRAMME</b>	
BRAMME	72071210
BRAMME	72072032
BRAMME	72189110
BRAMME	72189180
<b>BLUMI BILLETTE</b>	
BLUMI BILLETTE	72071111
BLUMI BILLETTE	72071114
BLUMI BILLETTE	72071116
BLUMI BILLETTE	72071912
BLUMI BILLETTE	72071980
BLUMI BILLETTE	72072011
BLUMI BILLETTE	72072015
BLUMI BILLETTE	72072017
BLUMI BILLETTE	72072052
BLUMI BILLETTE	72072080
BLUMI BILLETTE	72189911
BLUMI BILLETTE	72189920
BLUMI BILLETTE	72249002
BLUMI BILLETTE	72249003
BLUMI BILLETTE	72249005
BLUMI BILLETTE	72249007
BLUMI BILLETTE	72249014
BLUMI BILLETTE	72249031
BLUMI BILLETTE	72249038
<b>COILS</b>	
COILS	72081000
COILS	72082500
COILS	72082600
COILS	72082700
COILS	72083600
COILS	72083700
COILS	72083800
COILS	72083900
COILS	72191100
COILS	72191210
COILS	72191290

COILS	72191310
COILS	72191390
COILS	72191410
COILS	72191490
COILS	72251910
COILS	72253010
COILS	72253030
COILS	72253090
	<b>ROTAIE E ARMAMENTO</b>
ROTAIE E ARMAMENTO	73021022
ROTAIE E ARMAMENTO	73021028
ROTAIE E ARMAMENTO	73021040
ROTAIE E ARMAMENTO	73021050
ROTAIE E ARMAMENTO	73024000
	<b>PALANCOLE</b>
<b>PALANCOLE</b>	73011000
	<b>TONDO c.a. IN BARRE</b>
TONDO c.a. IN BARRE	72142000
TONDO c.a. IN BARRE	72149910
	<b>VERGELLA</b>
VERGELLA	72131000
VERGELLA	72132000
VERGELLA	72139110
VERGELLA	72139120
VERGELLA	72139141
VERGELLA	72139149
VERGELLA	72139170
VERGELLA	72139190
VERGELLA	72139910
VERGELLA	72139990
VERGELLA	72210010
VERGELLA	72210090
VERGELLA	72271000
VERGELLA	72272000
VERGELLA	72279010
VERGELLA	72279050
VERGELLA	72279095
	<b>BARRE CALDO MERCANTILI</b>
BARRE CALDO MERCANTILI	72143000
BARRE CALDO MERCANTILI	72149931
BARRE CALDO MERCANTILI	72149939
BARRE CALDO MERCANTILI	72149950
BARRE CALDO MERCANTILI	72149971
BARRE CALDO MERCANTILI	72149979
BARRE CALDO MERCANTILI	72149995
BARRE CALDO MERCANTILI	72221111
BARRE CALDO MERCANTILI	72221119
BARRE CALDO MERCANTILI	72221181
BARRE CALDO MERCANTILI	72221189
BARRE CALDO MERCANTILI	72221910
BARRE CALDO MERCANTILI	72221990
BARRE CALDO MERCANTILI	72281020
BARRE CALDO MERCANTILI	72282091
BARRE CALDO MERCANTILI	72283020
BARRE CALDO MERCANTILI	72283041
BARRE CALDO MERCANTILI	72283049
BARRE CALDO MERCANTILI	72283061
BARRE CALDO MERCANTILI	72283069
BARRE CALDO MERCANTILI	72283089
BARRE CALDO MERCANTILI	72288000
	<b>MERCANTILI PIATTI</b>
MERCANTILI PIATTI	72149110
MERCANTILI PIATTI	72149190

MERCANTILI PIATTI	72282010
MERCANTILI PIATTI	72283070
	<b>NASTRI CALDO</b>
	<b>&lt; 600 mm.</b>
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111400
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111900
NASTRI CALDO < 600 mm.	72126000
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201100
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201200
NASTRI CALDO < 600 mm.	72261910
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269120
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269191
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269199
	<b>LAMIERE CALDO</b>
	<b>E LARGHI PIATTI</b>
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72084000
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085120
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085191
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085198
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085291
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085299
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085310
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085390
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089020
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089080
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72109030
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72111300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192110
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192190
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192290
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254012
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254015
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254040
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254060
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254090
	<b>LAMIERE A</b>
	<b>FREDDO &gt;600</b>
LAMIERE A FREDDO >600	72091500
LAMIERE A FREDDO >601	72091690
LAMIERE A FREDDO >602	72091790
LAMIERE A FREDDO >603	72091891
LAMIERE A FREDDO >604	72092500
LAMIERE A FREDDO >605	72092690
LAMIERE A FREDDO >606	72092790
LAMIERE A FREDDO >607	72092890
LAMIERE A FREDDO >608	72099020
LAMIERE A FREDDO >609	72099080
LAMIERE A FREDDO >610	72193100
LAMIERE A FREDDO >611	72193210
LAMIERE A FREDDO >612	72193290
LAMIERE A FREDDO >613	72193310
LAMIERE A FREDDO >614	72193390
LAMIERE A FREDDO >615	72193410
LAMIERE A FREDDO >616	72193490
LAMIERE A FREDDO >617	72193510
LAMIERE A FREDDO >618	72193590
LAMIERE A FREDDO >619	72199020
LAMIERE A FREDDO >620	72199080
LAMIERE A FREDDO >621	72255020
LAMIERE A FREDDO >622	72255080
	<b>BANDA NERA</b>
BANDA NERA	72091899
BANDA NERA	72112380

	<b>LAMIERINI/NASTR MAGNETICI</b>
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72091610
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72091710
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72091810
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72092610
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72092710
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72092810
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72112320
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72251100
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72251990
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72261100
LAMIERINI/NASTR MAGNETICI	72261980
	<b>LAMIERE/NASTR STAGNATI</b>
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72101100
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72101220
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72101280
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72107010
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72109040
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72121010
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72121090
LAMIERE/NASTR STAGNATI	72124020
	<b>LAMIERE T.F.S.</b>
LAMIERE T.F.S.	72105000
LAMIERE T.F.S.	72125020
	<b>LAMIERE/NASTR ZINCATE</b>
LAMIERE/NASTR ZINCATE	72104100
LAMIERE/NASTR ZINCATE	72104900
LAMIERE/NASTR ZINCATE	72123000
LAMIERE/NASTR ZINCATE	72259200
LAMIERE/NASTR ZINCATE	72269930
	<b>LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE</b>
LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE	72103000
LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE	72122000
LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE	72259100
LAMIERE/NASTR ELETTOZINCATE	72269910
	<b>LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO</b>
LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO	72107080
LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO	72124080
LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO	72259900
LAMIERE/NASTR RIV.ORGANICO	72269970
	<b>LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.</b>
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72102000
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72106100
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72106900
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72109080
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72125030
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72125040
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72125061
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72125069
LAMIERE/NASTR ALTRI RIV.METAL.	72125090
	<b>TUBI SENZA SALDATURA</b>
TUBI SENZA SALDATURA	73041100
TUBI SENZA SALDATURA	73041910
TUBI SENZA SALDATURA	73041930
TUBI SENZA SALDATURA	73041990
TUBI SENZA SALDATURA	73042200
TUBI SENZA SALDATURA	73042300
TUBI SENZA SALDATURA	73042400
TUBI SENZA SALDATURA	73042910
TUBI SENZA SALDATURA	73042930
TUBI SENZA SALDATURA	73042990

TUBI SENZA SALDATURA	73043120
TUBI SENZA SALDATURA	73043180
TUBI SENZA SALDATURA	73043910
TUBI SENZA SALDATURA	73043952
TUBI SENZA SALDATURA	73043958
TUBI SENZA SALDATURA	73043992
TUBI SENZA SALDATURA	73043993
TUBI SENZA SALDATURA	73043998
TUBI SENZA SALDATURA	73044100
TUBI SENZA SALDATURA	73044910
TUBI SENZA SALDATURA	73044993
TUBI SENZA SALDATURA	73044995
TUBI SENZA SALDATURA	73044999
TUBI SENZA SALDATURA	73045112
TUBI SENZA SALDATURA	73045118
TUBI SENZA SALDATURA	73045181
TUBI SENZA SALDATURA	73045189
TUBI SENZA SALDATURA	73045910
TUBI SENZA SALDATURA	73045932
TUBI SENZA SALDATURA	73045938
TUBI SENZA SALDATURA	73045992
TUBI SENZA SALDATURA	73045993
TUBI SENZA SALDATURA	73045999
TUBI SENZA SALDATURA	73049000
	<b>TUBI SALDATI</b>
TUBI SALDATI	73051100
TUBI SALDATI	73051200
TUBI SALDATI	73051900
TUBI SALDATI	73052000
TUBI SALDATI	73053100
TUBI SALDATI	73053900
TUBI SALDATI	73059000
TUBI SALDATI	73061110
TUBI SALDATI	73061190
TUBI SALDATI	73061910
TUBI SALDATI	73061990
TUBI SALDATI	73062100
TUBI SALDATI	73062900
TUBI SALDATI	73063011
TUBI SALDATI	73063019
TUBI SALDATI	73063041
TUBI SALDATI	73063049
TUBI SALDATI	73063072
TUBI SALDATI	73063077
TUBI SALDATI	73063080
TUBI SALDATI	73064020
TUBI SALDATI	73064080
TUBI SALDATI	73065020
TUBI SALDATI	73065080
TUBI SALDATI	73066110
TUBI SALDATI	73066192
TUBI SALDATI	73066199
TUBI SALDATI	73066910
TUBI SALDATI	73066990
TUBI SALDATI	73069000
	<b>PRODOTTI FUCINATI</b>
PRODOTTI FUCINATI	72141000
PRODOTTI FUCINATI	72223051
PRODOTTI FUCINATI	72223091
PRODOTTI FUCINATI	72281050
PRODOTTI FUCINATI	72284010
PRODOTTI FUCINATI	72284090
	<b>BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD</b>
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72151000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72159000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166190
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166900
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72169110



BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72169180
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222021
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222029
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222031
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222039
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222081
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222089
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72223097
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72224050
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72224090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72281090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72282099
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285040
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285061
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285069
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72286020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72286080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72287090
	<b>FILO</b>
	<b>TRAFILATO</b>
FILO TRAFILATO	72171010
FILO TRAFILATO	72171031
FILO TRAFILATO	72171039
FILO TRAFILATO	72171050
FILO TRAFILATO	72171090
FILO TRAFILATO	72172010
FILO TRAFILATO	72172030
FILO TRAFILATO	72172050
FILO TRAFILATO	72172090
FILO TRAFILATO	72173041
FILO TRAFILATO	72173049
FILO TRAFILATO	72173050
FILO TRAFILATO	72173090
FILO TRAFILATO	72179020
FILO TRAFILATO	72179050
FILO TRAFILATO	72179090
FILO TRAFILATO	72230011
FILO TRAFILATO	72230019
FILO TRAFILATO	72230091
FILO TRAFILATO	72230099
FILO TRAFILATO	72292000
FILO TRAFILATO	72299020
FILO TRAFILATO	72299050
FILO TRAFILATO	72299090
	<b>NASTRO A</b>
	<b>FREDDO</b>
NASTRO A FREDDO	72112330
NASTRO A FREDDO	72112900
NASTRO A FREDDO	72119020
NASTRO A FREDDO	72119080
NASTRO A FREDDO	72202021
NASTRO A FREDDO	72202029
NASTRO A FREDDO	72202041
NASTRO A FREDDO	72202049
NASTRO A FREDDO	72202081
NASTRO A FREDDO	72202089
NASTRO A FREDDO	72209020
NASTRO A FREDDO	72209080
NASTRO A FREDDO	72262000
NASTRO A FREDDO	72269200
	<b>SEMILAVORATI</b>
	<b>FUCINATI</b>
SEMILAVORATI FUCINATI	72071190
SEMILAVORATI FUCINATI	72071290
SEMILAVORATI FUCINATI	72071919
SEMILAVORATI FUCINATI	72072019
SEMILAVORATI FUCINATI	72072039
SEMILAVORATI FUCINATI	72072059
SEMILAVORATI FUCINATI	72189919
SEMILAVORATI FUCINATI	72189980

SEMILAVORATI FUCINATI  
SEMILAVORATI FUCINATI

72249018  
72249090